



UNC
CONSUMATORI.IT

Il notaio risponde su... comunione dei beni

13 Maggio 2020

Cos'è la comunione dei beni e come si costituisce?

La **comunione legale** è il regime patrimoniale della famiglia in forza del quale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni a entrambi i coniugi, anche se è intervenuto solo uno all'atto di acquisto. Per disporre dei beni comuni occorre sempre il consenso di entrambi.

Come si costituisce

In mancanza di una scelta diversa dei coniugi, si costituisce per legge al **momento del matrimonio**. Il regime di comunione si instaura automaticamente al momento dell'acquisto del bene (c.d. comunione immediata).

La comunione legale può riguardare:

- gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- gli utili e gli incrementi delle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite prima del matrimonio.

Quando, invece, il regime di comunione dei beni riguarda solo i beni che residuano al momento dello scioglimento della comunione legale si parla di comunione de residuo e può riguardare:

- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi;
- le aziende gestite da uno dei coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- gli incrementi delle aziende gestite da uno dei coniugi e costituite prima del matrimonio.

Vi sono, poi, i **beni personali** che sono e restano di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi e cioè:

- i beni di cui **ciascun coniuge** era proprietario prima del matrimonio;
- i beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;

- i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione per perdita della capacità lavorativa;
- i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio. In questo caso i beni personali possono essere sostituiti con altri beni che non cadono in comunione, ma occorrono i seguenti requisiti:
 - il coniuge acquirente deve rendere un'apposita dichiarazione nell'atto di acquisto;
 - qualora l'acquisto riguardi beni immobili o mobili registrati, anche l'altro coniuge deve intervenire all'atto.

L'**amministrazione dei beni** della comunione spetta ai coniugi, che la esercitano con modalità diverse a seconda dell'importanza dell'atto da compiere. In particolare:

- gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti separatamente da ciascun coniuge;
- gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi.

Fonte: Consiglio nazionale del notariato